



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 17/02/2021 al 10/03/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa) Silvia Liggeri

Deliberazione n. 98

del 10/02/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A44
NP

OGGETTO: convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in Milano per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari. Durata biennale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Ufficio Stage & Placement-Roma dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in Milano, con nota prot. n.1122 del 15 gennaio 2021, conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione quadro scaduta il 27.01.2021, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari, nello specifico per il tirocinio degli studenti iscritti ai master medico-sanitari erogati dalla citata Università, per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai singoli corsi;

RICHIAMATA la normativa che disciplina la materia:

- Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18, prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico";
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22, "Il mercato del lavoro in Lombardia", che all'art. 18, commi 1 e 2, attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione Consiliare Competente, il Comitato Istituzio-

- nale di Coordinamento e la Commissione Regionale Attività Produttive e Occupazione;
- Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 - Delibera di Giunta Regionale 17 gennaio 2018, n. X/7763, "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
 - Decreto del Dirigente della Struttura Gestione Interventi per l'Occupazione e l'Occupabilità 7 maggio 2018, n. 6286, "Standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per tirocini di cui alla Delibera Giunta Regionale del 17 gennaio 2018, n. X/7763";

PRESO ATTO del parere favorevole, conservato agli atti, espresso dal Dirigente del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale – SITRA –, nonché Responsabile del procedimento, dott. Gianfranco Galli, finalizzato all'attivazione di tirocini curriculari a favore degli studenti iscritti ai master medico-sanitari erogati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato agli atti;

DATO ATTO che trattandosi di convenzione per soli tirocini curriculari, non si applicano alla stessa i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle UU.OO.CC. di svolgimento del tirocinio;

VISTO il testo della convenzione così come condiviso e sottoscritto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, pervenuto con nota prot. n. 2098 del 22 gennaio 2021, conservato agli atti, con validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;

PRECISATO che, come evidenziato all'art. 6 della convenzione, l'Università Cattolica del Sacro Cuore si impegna a fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;

CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali specifici ed, in base alle indicazioni definite dalla deliberazione regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente dell'Azienda stessa;

VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che, quindi, dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo **allegato** quale parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la convenzione oggetto della presente deliberazione costituisce una convenzione “quadro”, nell’ambito della quale i Responsabili del Procedimento potranno attivare i singoli tirocini formativi;

DATO ATTO che i Responsabili del Procedimento, individuati, di volta in volta tra il Dirigente SITRA o i Responsabili delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative interessati al singolo tirocinio, hanno la responsabilità di valutare che il tirocinio formativo che intendono attivare e le modalità di svolgimento dello stesso soddisfino i requisiti di fattibilità e compatibilità con l’organizzazione aziendale;

RITENUTO necessario incaricare i Responsabili del procedimento, individuati nel Dirigente SITRA e nei Responsabili delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell’avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy;

ATTESO che la struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa, come riportato nell’ultimo foglio;

SU PROPOSTA della Responsabile dell’U.O.S. Formazione, la quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell’ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il testo della convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in Milano, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari per i corsi erogati dalla predetta Università;
2. di autorizzare la stipula della convenzione con validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;
3. di dare altresì atto che:
 - la convenzione oggetto della presente deliberazione costituisce una convenzione “quadro”, nell’ambito della quale i Responsabili del Procedimento potranno attivare i singoli tirocini formativi;

- i Responsabili del Procedimento, individuati, di volta in volta tra il Dirigente SITRA o i Responsabili delle UU.OO.CC. sanitarie e amministrative interessati al singolo tirocinio, hanno la responsabilità di valutare che il tirocinio formativo che intendono attivare e le modalità di svolgimento dello stesso soddisfino i requisiti di fattibilità e compatibilità con l'organizzazione aziendale;
- 4. di dare mandato al Dirigente SITRA e ai Responsabili delle UU.OO.CC. sanitarie amministrative, quali Responsabili del Procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore dei corsi, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi;
- 6. di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in Milano, ai Responsabili del Procedimento ed ai servizi aziendali interessati;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
- 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
- 9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 03/2021)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 10 FEB. 2021, avente all'oggetto: "convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in Milano per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, di tirocini curriculari. Durata biennale".

Il sottoscritto Responsabile della U.O.S. Formazione e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.S. Formazione
e Responsabile del procedimento
(dott. ssa Caterina Baccilieri)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott. ssa Domenica Luppino)



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della D.G.R. 17/01/2018, n. 7763 e del D.d.s. 7/05/2018, n. 6286 Regione Lombardia)

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST Nord Milano – (Soggetto Ospitante),
P.IVA e C.F. 09320420962, con sede legale in Viale Matteotti, 83 – 20099 Sesto
San Giovanni (MI), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale
rappresentante Dott.ssa **ELISABETTA FABBRINI**, nata a **FIRENZE (FI)** il **12/02/1963**;

E

Università Cattolica del Sacro Cuore (Soggetto Promotore), P. IVA e C.F.
02133120150, con sede legale in L.go Gemelli 1 - 20123 Milano , rappresentata dal
Direttore della sede di Roma, dott. Lorenzo Maria Cecchi, nato a San Severino
Marche (MC) il 15/11/1969;

PREMESSO CHE

- con l'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 sono state approvate le linee guida in materia di tirocini;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 art. 18 commi 1 e 2, attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento;
- con delibera di Giunta regionale n. 7763 del 17 gennaio 2018, sono stati approvati gli indirizzi regionali in materia di tirocini;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17 gennaio 2018 n. 7763, l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

- i tirocini curriculari sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Soggetti della Convenzione)

Il soggetto ospitante ASST Nord Milano si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinanti", per lo svolgimento di tirocini curriculari, su proposta del soggetto promotore;

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

1 - Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito dal Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dai piani formativi. Eventuali periodi di sospensione, non concorreranno al computo della durata complessiva del tirocinio.

2 - La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata, nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti, e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

3 - Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 3

(Progetto formativo individuale)

1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello del soggetto promotore, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.

3 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art. 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 4

(Le funzioni di tutoraggio)

1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto promotore e da un tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2 - Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, nonché delle attestazioni finali.

3 - Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la

durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4 - La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 5

(Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio curicolare il tirocinante:

a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

Art. 6

(Soggetto Promotore e garanzie assicurative)

Il soggetto promotore assicura il tirocinante presso:

a) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) e le malattie professionali;

b) idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale.

Art. 7

(Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al soggetto promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 8

(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".

Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell'art. 37 del D.

Lgs. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/08, se prevista sulla base delle attività in tirocinio. In particolare il tutor del soggetto ospitante dovrà compilare una scheda sintetica che evidenzii l'eventuale esposizione ad attività a rischio per la salute e sicurezza. La stessa scheda dovrà essere inviata al Servizio di Medicina Preventiva dei Presidi per una valutazione da parte del Medico Competente in ordine all'effettuazione degli accertamenti ex art.41 DLgs 81/08;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) ai lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Nell'esecuzione del presente accordo i tirocinanti potranno venire a conoscenza di dati individuali che dovranno essere gestiti e custoditi in piena applicazione del Regolamento UE 2016/679 edel D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

Qualsiasi trattamento dei dati, da effettuarsi esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione, dovrà attenersi e conformarsi a quanto disposto dalla sopra richiamata normativa per quanto concerne le misure minime di sicurezza.

Art. 10

(Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata biennale e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali proroghe e sospensioni. Alla sua scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 11

(Sospensione e recesso anticipato del tirocinio)

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi per maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 12

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Art. 13

(Imposta di bollo)

La presente convenzione, firmata digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 672 e ss.mm. e ii., a cura del Soggetto Promotore (l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da "Autorizzazione N. 316666 del 27/06/1974 rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Milano"), ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 7763 del 17/01/2018.

Letto, approvato, sottoscritto

Sesto San Giovanni,

Per Università Cattolica del Sacro Cuore

Per ASST Nord Milano

Il Direttore della sede di Roma

Il Direttore Generale

(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.